



n. 2695-1\2016 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il giudice dott.ssa Anna Maria Marra

sciogliendo la riserva assunta sul ricorso ex art. 2378, co. 3, c.c. proposto
da

A

rappr. e dif. dall'Avv.o

contro

B

rappr. e dif. dall'

osserva quanto segue.

A

già amministratore unico di B ha impugnato la

delibera assembleare di detta società del 2 febbraio 2016 con cui era stato revocato dalla carica.

A sostegno dell'impugnazione l' A ha dedotto l'invalidità della delibera in quanto adottata
all'esito di assemblea convocata in violazione dell'art. 20 dello Statuto secondo cui la convocazione

www.osservatoriodirittoimpresa.it



dell'assemblea spetta all'amministratore e che, in caso di inerzia di questi, al Tribunale ai sensi degli artt. 2367 e 2519 c.c.,.

L'attore ha inoltre richiesto la sospensione della delibera impugnata ai sensi dell'art. 2378, co. 3, c.c..

Instaurato il contraddittorio, la società ha eccepito la esistenza di clausola arbitrale e, in ogni caso, ha contestato il difetto di fondamento del vizio allegato.

Il ricorso va rigettato.

La controversia rientra tra quelle che l'art. 28 dello Statuto della società convenuta rimette alla cognizione arbitrale. La disposizione menziona espressamente le controversie relative alla validità delle delibere assembleari.

Se così è l'art. 2378, co. 3, c.c. non è rimedio esperibile: anche dovendosi ammettere, nelle more della costituzione dell'organo arbitrale a cui richiedere la sospensione della delibera impugnata ai sensi dell'art. 35, co. 6, d.lgs. n. 5\2003, la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per conseguire la tutela d'urgenza atipica, tuttavia non può considerarsi consentito esperire -all'interno di giudizio ordinario- un rimedio tipico.

A margine delle considerazioni che precedono, si rileva che non è sostenibile che la delibera di revoca dell'amministratore in carica riguardi diritti indisponibili, come sostenuto dalla difesa attorea in note non autorizzate depositate in via telematica successivamente all'assunzione del procedimento in riserva.

Ogni altra eccezione, questione, argomentazione rimane assorbita.

Spese al definitivo.

P.Q.M.



rigetta il ricorso ex art. 2378, co. 3, c.c.;

spese al definitivo;

si comunichi.

Venezia, 3 maggio 2016

Il giudice

(dott.ssa Anna Maria Marra)

www.osservatoriodirittimpresa.it

